



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 89-DG del 07/02/2025

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEGLI ARRETRATI RELATIVI ALL'ELEMENTO PEREQUATIVO AL PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA E DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA SANITARIA**

**Atto adottato dal Direttore Generale dott.ssa Maria Teresa Montella nominata con Deliberazione n. 42F del 31/12/2024**

Fascicolo: 1.4.06\72-2025

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Maurizia Ficarelli  
parere favorevole

DIRETTORE SANITARIO

Antonio Triarico  
parere favorevole

DIRETTORE SCIENTIFICO

Giovanni Apolone  
parere favorevole

**Attestazione di regolarità contabile ed economica**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ: Antonino Inveninato

Il Direttore della s.c. Gestione e Sviluppo Risorse umane  
Dott.ssa Silvia Sansone

Sottopone la proposta di provvedimento sull'argomento in oggetto specificato a seguito dell'istruttoria effettuata, attestandone la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento: Paolo Bonacci

Il Referente istruttoria: Chiara Ballarani

## IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore della s.c. Gestione e Sviluppo Risorse umane

### richiamati:

- il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, rubricato *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- la L. n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, co. 440, denominata *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;
- il CCNL relativo al personale del comparto sanità del 21 maggio 2018, riferito al triennio 2016-2018;
- il CCNL relativo al personale del comparto sanità sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria dell'11 luglio 2019, riferito al triennio 2016-2018;
- il CCNL relativo al personale del comparto sanità del 2 novembre 2022, riferito al triennio 2019 - 2021;
- il CCNL relativo al personale del comparto sanità sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria del 21 febbraio 2024, riferito al triennio 2019 – 2021;

### premesse che:

- l'“elemento perequativo” è stato introdotto dai contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici per il triennio 2016-2018 come un emolumento mensile, erogato fino al mese di dicembre 2018;
- successivamente, l'articolo 1, comma 440, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha prorogato questa voce retributiva *una tantum*, ove prevista dai contratti collettivi nazionali, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e fino alla firma definitiva dei contratti collettivi relativi al triennio 2019-2021, che ne hanno regolamentato il riassorbimento. Tale Legge, testualmente, recita: *“Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione [...] al personale di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento”*;
- il CCNL del comparto “sezione ricerca” per il triennio 2016-2018, sottoscritto l'11 luglio 2019, non ha incluso l'elemento perequativo tra le voci retributive e ha, inoltre, disposto, all'art.7, l'esclusione dell'applicazione al personale della sezione ricerca delle disposizioni contenute nel titolo VIII del CCNL comparto sanità 2016-2018, che regolavano l'elemento perequativo per il comparto ordinario del SSN;
- tuttavia, nel CCNL del 21 febbraio 2024, relativo al triennio 2019-2021, sono stati stabiliti, all'articolo 15, comma 3, la cessazione della corresponsione dell'elemento perequativo come specifica voce retributiva, nonché il conglobamento del medesimo elemento nello stipendio tabellare, come da tabella di seguito riportata:

### Tabella C

#### Valori del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione e fasce retributive a seguito del conglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare

Valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13<sup>a</sup> mensilità

Posizione retributiva	Valori dal 1.1.2021	Elemento perequativo dal 1.1.2019 <sup>(1)</sup>	Valori dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL <sup>(2)</sup>
DS6	32.038,62	42,84	32.081,46
DS3	28.957,06	53,52	29.010,58
DS	25.832,94	149,76	25.982,70
D6	29.056,90	96,24	29.153,14
D3	26.425,15	128,40	26.553,55
D	23.954,00	203,28	24.157,28

<sup>(1)</sup> I valori dell'elemento perequativo conglobati nello stipendio tabellare sono stati calcolati al netto dei maggiori oneri per gli istituti derivanti dalla loro inclusione nello stipendio tabellare. A seguito del conglobamento, l'elemento perequativo cessa di essere corrisposto.

<sup>(2)</sup> I valori indicati comprendono anche il valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale

**considerato** che dalla tabella sopra riportata si evince la necessità di erogare gli arretrati relativi all'istituto contrattuale in parola, poiché il conglobamento dell'elemento perequativo nel nuovo stipendio tabellare implica che lo stesso avrebbe dovuto essere, in precedenza, riconosciuto;

#### **rilevato che:**

- il contrasto tra le disposizioni normative suindicate ha generato dubbi interpretativi in merito al riconoscimento dell'elemento perequativo al personale *de quo* e, al fine di dirimere la problematica in parola, gli IRCCS lombardi hanno richiesto chiarimenti all'ARAN, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e al Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla corresponsione dell'elemento perequativo al personale del CCNL Sezione Ricerca;
- a seguito delle risposte ricevute dall'ARAN e dal MEF, l'INT e gli altri IRCCS lombardi stabilivano, in via cautelativa, di non riconoscere l'elemento perequativo al personale della sezione ricerca;
- più in particolare, si è intrattenuta la seguente corrispondenza con ARAN, MEF e Organizzazioni Sindacali:
  - con la nota prot. 20190107721 del 6 dicembre 2019, l'IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia ha chiesto all'ARAN se fosse corretto riconoscere al personale inquadrato nel CCNL relativo al personale del comparto sanità, sezione ricerca sanitaria e supporto alla ricerca sanitaria, triennio 2016-2018, l'indennità di vacanza contrattuale e l'elemento perequativo, ai sensi dell'art. 1, comma 440, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
  - con la nota prot. ARAN E 0003358/2020 del 19 maggio 2020, l'ARAN ha risposto che il quesito riguarda principalmente l'applicabilità della norma di legge e, pertanto, ha suggerito di consultare il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), competenti in materia;
  - in seguito, con la nota prot. 20200056799 del 25 giugno 2020, il medesimo IRCCS ha richiesto chiarimenti al Dipartimento della Funzione Pubblica e al MEF, come suggerito da ARAN;

- con la nota prot. 152834 del 3 agosto 2020, il MEF ha chiarito che l'elemento perequativo è un emolumento temporaneo, introdotto per il personale contrattualizzato ai sensi della legge n. 145/2018, con validità dal 1° gennaio 2019 fino alla firma dei contratti collettivi 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. Tuttavia, il CCNL dell'11 luglio 2019, relativo al triennio 2016-2018, non include tale emolumento e, anzi, esclude l'applicazione di alcune disposizioni del CCNL del 21 maggio 2018, tra cui quelle relative all'elemento perequativo. Per questo motivo, il MEF ha affermato che non è possibile riconoscere l'emolumento al personale regolato dal CCNL dell'11 luglio 2019;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha fornito riscontro alla suindicata nota prot. 20200056799 del 25 giugno 2020;
- in data 3 maggio 2024, le Organizzazioni Sindacali territoriali hanno inviato una nota, prot. PGEN/E – 03/05/2024 - 0005981, all'Istituto, sottolineando che, a loro avviso, l'elemento perequativo non è stato, erroneamente, riconosciuto, nell'ambito del CCNL di riferimento, al personale appartenente al ruolo della ricerca e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Hanno richiesto la verifica dell'erogazione di tale emolumento, comprensivo di eventuali arretrati, come previsto dall'art. 15, comma 3, del CCNL 21 febbraio 2024, che dispone il conglobamento dell'elemento perequativo nello stipendio tabellare;
- con nota prot. 3348 del 14 maggio 2024, è stata chiesta conferma al MEF circa la necessità di erogare l'elemento perequativo e i relativi arretrati. Il CCNL 21/02/2024, infatti, stabilisce che l'emolumento «cessa di essere corrisposto come voce separata ed è conglobato nello stipendio tabellare», il che comporta che tale emolumento debba essere corrisposto, e che siano dovuti anche i relativi arretrati;
- in data 30 luglio 2024, è stata inviata un'ulteriore nota all'ARAN. La risposta, pervenuta l'8 agosto 2024, ha confermato che l'elemento perequativo deve essere riconosciuto. L'ARAN ha sottolineato che l'adeguamento ha l'obiettivo di uniformare il trattamento economico del personale della sezione ricerca con quello del comparto sanità, ma ha specificato che non ha competenza sulla questione degli arretrati, essendo questa materia regolata dalla legge;
- in data 09 gennaio 2025 (nota PGEN/E – 10/01/2025 – 0000312), l'Organizzazione sindacale FP CGIL Milano ha comunicato l'intenzione di avviare un'azione di tutela verso gli associati e simpatizzanti che si tradurrà in una messa in mora individuale rispetto al pagamento dell'elemento perequativo di cui all'art. 15 e alla tabella C del CCNL RS 2019-2021;

**considerato che:**

- come specificato nell'ultima richiamata risposta di ARAN, è necessario uniformare il trattamento economico del personale della Sezione Ricerca a quello previsto per il personale del comparto sanità, come indicato nell'art. 16 del CCNL del 21 febbraio 2024;
- ad oggi, n. 11 IRCCS pubblici presenti sul territorio nazionale hanno già provveduto a corrispondere l'emolumento in parola;
- il Rapporto di certificazione approvato dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite di Controllo con deliberazione n. 35/SSRRCO/CCN/2024, nell'evidenziare che vi è garanzia della copertura degli incrementi degli stipendi tabellari dell'ipotesi di CCNL Ricerca 23/07/2023 (poi CCNL 21/02/2024 citato) tra le risorse già stanziare per il Comparto sanità di cui alla delibera 42/2022, come da atto di indirizzo 07/07/2021 del Comitato di settore Regioni-Sanità, cita esplicitamente il "conglobamento dell'elemento perequativo" all'interno degli oneri suddetti, deducendosene con ciò che lo stesso avrebbe dovuto dapprima essere corrisposto, e quindi conglobato nel nuovo stipendio tabellare;
- l'erogazione dell'elemento perequativo in parola risulta, tra l'altro, funzionale allo scopo di evitare l'instaurazione di un eventuale contenzioso da parte del personale interessato, vista anche la menzionata nota PGEN/E – 10/01/2025 – 0000312 fatta pervenire dall'O.S. CGIL;

**dato atto** che la copertura economica dell'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 87.727,03 è assicurata con risorse accantonate nei fondi di bilancio – sezionale ricerca al 31-12-2024 derivanti dal finanziamento ex Legge 205/2017;

**dato inoltre atto** che, in ordine all'oggetto, è stata resa apposita informativa sindacale, nell'ambito della seduta tenutasi in data 23 gennaio 2025 con la RSU e le OO.SS. del comparto – sezione ricerca, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 02.11.2022;

**ritenuto**, pertanto, di disporre l'erogazione degli arretrati relativi all'elemento perequativo di cui all'art. 1, c. 440, lett. b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 15, c. 3, CCNL 21/02/2024 Comparto Sanità – Sezione del personale del ruolo della Ricerca sanitaria e delle attività di Supporto alla Ricerca Sanitaria, ai Ricercatori Sanitari e ai Collaboratori professionali di ricerca sanitaria della Fondazione, per il periodo intercorrente tra la data di instaurazione del rapporto di lavoro degli stessi con la Fondazione medesima e il 31 dicembre 2023;

**precisato** che la tabella "D" allegata al predetto CCNL 21/02/2024 dispone che i valori del nuovo stipendio tabellare del personale interessato abbiano quale decorrenza la data di applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale stesso, ovvero il 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 3, c. 4, del medesimo CCNL e che, per l'effetto, a far tempo da tale data l'elemento perequativo di cui trattasi cessa di essere corrisposto in quanto conglobato nel menzionato stipendio tabellare;

**verificato** che il Responsabile del presente procedimento attesta la regolarità istruttoria e tecnico amministrativa della presente proposta, il rispetto della normativa vigente in materia e che il relativo onere trova copertura finanziaria nel Bilancio dell'Esercizio 2025 – sezione Ricerca;

**vista** l'attestazione di regolarità contabile ed economica da parte del Direttore s.c. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;

**visto** l'art. 16, comma 2, dello Statuto della Fondazione secondo il quale al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione;

**acquisiti**, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico della Fondazione;

## DECRETA

Per le ragioni di cui in parte motiva:

1. di disporre l'erogazione degli arretrati relativi all'elemento perequativo di cui all'art. 1, c. 440, lett. b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 15, c. 3, CCNL 21/02/2024 Comparto Sanità – Sezione del personale del ruolo della Ricerca sanitaria e delle attività di Supporto alla Ricerca Sanitaria, ai Ricercatori Sanitari e ai Collaboratori professionali di ricerca sanitaria della Fondazione, per il periodo intercorrente tra la data di instaurazione del rapporto di lavoro degli stessi con la Fondazione medesima e il 31 dicembre 2023;

2. di dare atto che, a far tempo dal 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore, ai sensi dell'art. 3, c. 4, CCNL 21/02/2024 citato, della classificazione professionale del personale interessato, l'elemento perequativo cessa di essere corrisposto in quanto conglobato nel nuovo stipendio tabellare, di cui alla tabella "D" allegata al predetto CCNL, avente la medesima decorrenza;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, comprensiva di oneri e IRAP, è pari ad € 87.727,03 e trova copertura con utilizzo di accantonamenti di quote non utilizzate di contributi esercizi precedenti del bilancio – sezionale ricerca al 31-12-2024, derivanti dal contributo ministeriale ex Legge 205/2017;
4. di dare atto che l'onere è da registrare nei conti del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria del bilancio d'esercizio 2025, sezionale ricerca, e che lo stesso è stato preventivato in sede di stesura del BPE 2025;
5. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 4, c. 8 L. n. 412/1991, dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i., il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio on line, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i., con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003, D.Lgs n. 101/2018 s.m.i.), e la comunicazione al Collegio Sindacale della Fondazione;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Maria Teresa Montella**

Firmato digitalmente